

Adottato con Delibera C.C. n. 24 del 02.04.2012, modificato con Delibera C.C. n. 66 del 27.09.2012 e modificato con Delibera C.C. n. 21 del 24.04.2013.



COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (cd. I.M.U.)

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi del D. Lgs. 446/1997¹.

2. Nel rispetto dei principi di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie richiamati dallo Statuto dei diritti del contribuente² al fine di agevolare i contribuenti nel corretto adempimento dei propri obblighi, il presente Regolamento riproduce, anche in forma sintetica, il contenuto delle disposizioni legislative vigenti in materia ed integra le disposizioni regolamentari con annotazioni esplicative.

ART. 2 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E DEFINIZIONI

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, e di aree fabbricabili, di terreni agricoli siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta:

¹ Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali

² Legge n. 212 del 27 luglio 2000 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente

- a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano³, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- c) per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare destinata in modo durevole a servizio dell'abitazione medesima, (art. 817 c.c.⁴) qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo articolo 5;
- d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base ai soli strumenti urbanistici generali o in base agli strumenti urbanistici attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;
- e) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse; si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura⁵;
- f) per terreno non coltivato il terreno non edificabile e non posseduto e condotto dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.

³ Classificazione catastale dei fabbricati: 1. IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA = Gruppo A: A/1-Abitazioni di tipo signorile; A/2-Abitazioni di tipo civile; A/3-Abitazioni di tipo economico; A/4-Abitazioni di tipo popolare; A/5-Abitazioni di tipo ultrapolare; A/6-Abitazioni di tipo rurale; A/7-Abitazioni in villini; A/8-Abitazioni in ville; A/9-Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici; A/10-Uffici e studi privati; A/11-Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi. Gruppo B: **B/1**-Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme; **B/2**-Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro); **B/3**-Prigioni e riformatori; **B/4**-Uffici pubblici; **B/5**-Scuole, laboratori scientifici; **B/6**-Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, che non hanno sede in edifici della categoria A/9; **B/7**-Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti; **B/8**-Magazzini sotterranei per depositi di derrate. Gruppo C: **C/1**-Negozi e botteghe; **C/2**-Magazzini e locali di deposito; **C/3**-Laboratori per arti e mestieri; **C/4**-Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro); **C/5**-Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro); **C/6**-Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro); **C/7**-Tettoie chiuse o aperte. 2. IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE = Gruppo D: **D/1**-Opifici; **D/2**-Alberghi e pensioni (con fine di lucro); **D/3**-Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro); **D/4**-Case di cura ed ospedali (con fine di lucro); **D/5**-Istituti di credito, cambio ed assicurazione (con fine di lucro); **D/6**-Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro); **D/7**-Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; **D/8**-Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; **D/9**-Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio; **D/10**-Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole. 3. IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE = Gruppo E: **E/1**-Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei; **E/2**-Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio; **E/3**-Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche; **E/4**-Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche; **E/5**-Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze; **E/6**-Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale; **E/7**-Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti; **E/8**-Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia; **E/9**-Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E

⁴ Art. 817 del codice civile. Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa

⁵ Le attività sono quelle indicate all'articolo 2135 del codice civile - È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge

ART. 3 - UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si applicano l'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale cioè all'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Lo stesso trattamento vale per le pertinenze dell'unità di cui al comma 1 come individuate nel successivo articolo 5, purché non locate.

2bis. Per gli immobili nelle categorie catastali A1 ed A8 e relative pertinenze le aliquote possono essere differenziate.

3. La maggiorazione della detrazione per abitazione principale, prevista per gli anni 2012 e 2013, dall'art. 13, comma 10, D.L. 201/11, è applicabile in € 50/annui per figlio dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino al compimento del 26° anno di età. In caso di raggiungimento del 26° compleanno nei periodi di imposta 2012 o 2013 la maggiorazione sarà rideterminata sulla base del possesso dei requisiti per mese solare intero calcolato con gli stessi criteri per il pagamento dell'imposta.

4. La detrazione di cui al comma 3 si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia regionale territoriale per l'edilizia (A.R.T.E.).

ART. 4 - ASSIMILAZIONE AL TRATTAMENTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI

1. L'aliquota e la detrazione previste per le abitazioni principali si applicano anche in ordine:

- alle unità immobiliari adibite a civile abitazione di ultima residenza anagrafica possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locate;
- alle unità immobiliari adibite a civile abitazione possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e con ultima residenza anagrafica in Andora, a condizione che non risultino locate.

2. Per usufruire dell'aliquota e della detrazione previste per l'abitazione principale il contribuente deve presentare, entro il 31 dicembre successivo al verificarsi della condizione, una idonea comunicazione ai sensi del successivo art. 16.

ART. 5 - PERTINENZE

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente le unità immobiliari di cui alla lettera c) del comma 3 del precedente articolo 2 classificate nelle categorie catastali C/2 (*Magazzini e locali di deposito*), C/6 (*Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse*) e C/7 (*Tettoie chiuse o aperte*), limitatamente ad una per ciascuna categoria indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo ovvero purché non ci siano già porzioni di fabbricati delle tipologie suddette ricompresi nella consistenza catastale dell'abitazione ed indicati nella relativa planimetria catastale. È necessario altresì che ci sia coincidenza nella titolarità dell'abitazione e delle pertinenze e che l'utilizzo sia del soggetto passivo.

2. Abrogato.

3. Per usufruire dell'aliquota e, eventualmente, della detrazione previste per l'abitazione principale il contribuente deve presentare, entro il 31 dicembre successivo al verificarsi della condizione, una idonea comunicazione ai sensi del successivo art. 16, attestante la condizione di pertinenza dell'immobile e l'assenza di altri immobili della stessa categoria catastale, tra quelle previste dal comma 1, per cui il contribuente usufruisca già di tali aliquota e detrazione.

4. Resta fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, ma si può detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

ART. 6 – BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%⁶, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5. A decorrere dal 1° gennaio 2013 tale moltiplicatore è elevato a 65;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- f) 135 per i terreni non coltivati (non posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP)⁷.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è costituito, alla data

⁶ Rendite rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

⁷ Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF.

di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso apposti coefficienti⁸ come determinati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il D.M. n. 701/1994⁹, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo;

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. A questo fine si considera inagibile unicamente la fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 7 - AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006¹⁰, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001¹¹, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei

⁸ Si applicano i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legge n. 333 dell'11 luglio 1992 - Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica -, convertito con modificazioni dalla legge n. 359 dell'8 agosto 1992

⁹ Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994 - Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari

¹⁰ D.L. 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248 entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

¹¹ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera g, del D.Lgs. 446/97¹².

5. Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base della delibera di cui al comma 4.

6. I valori di cui al comma 4 hanno l'esclusivo effetto indicato al comma 5, finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D. Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al comma 4.

7. Nelle zone Re-Cs e Pr non si fa luogo ad accertamento di maggior valore nei confronti dei possessori di aree che nel loro complesso non siano autonomamente utilizzabili ai fini edificatori, qualora l'imposta sia versata sulla base del 50% del valore indicato nella delibera di cui al comma 4.

8. Sono soggette all'imposta anche le aree in zona agricola utilizzate per edificare fabbricati rurali solo laddove gli stessi non abbiano i requisiti previsti dall'art. 9 delle legge 26.02.1994 n. 133 e limitatamente al periodo intercorrente fra il rilascio del permesso a costruire ed il termine dei lavori o l'effettivo utilizzo.

9. La comunicazione da effettuarsi ai sensi dell' art. 31, comma 20, della L. 289/2002¹³ relativa all'attribuzione ad un terreno la natura di area fabbricabile, viene effettuata a cura del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi.

10. L'Ufficio Edilizia Privata su richiesta del contribuente attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.

11. Per le aree divenute inedificabili a seguito di modifica agli strumenti urbanistici, il rimborso spetta limitatamente all'imposta versata, con le modalità previste dall'art. 21 del presente Regolamento.

ART. 8 - AREE EDIFICABILI POSSEDUTE DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI

1. Sono considerate comunque non fabbricabili le aree che, pur utilizzabili a scopo edificatorio in base ai soli strumenti urbanistici generali o in base agli strumenti urbanistici attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione, sono possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, qualora sulle stesse persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali e

¹² Vedi nota 1

¹³ L. 27-12-2002 n. 289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)

il soggetto passivo, persona fisica, sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto al registro imprese e sottoposto al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

2. Per usufruire del beneficio di cui al comma 1, il contribuente deve presentare, entro il 31 dicembre successivo al verificarsi della condizione, una idonea comunicazione ai sensi del successivo art. 16.

ART. 9 – TERRENI AGRICOLI

1. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%¹⁴, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

2. Ai terreni agricoli ubicati nel territorio si applica l'esenzione prevista per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 27 dicembre 1977.

3. L'esenzione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'esenzione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

4. L'esenzione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

ART. 10 – SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente articolo 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

3. In caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, per cui il soggetto passivo è esclusivamente il coniuge assegnatario.

¹⁴ Redditi rivalutati ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge n. 662/1996

ARTICOLO 11 - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote deliberate annualmente dal Consiglio Comunale.

2. Per usufruire dell'aliquota agevolata per gli immobili concessi in locazione a persone fisiche ivi residenti, ovvero ad imprese che all'interno svolgano la propria attività di impresa, il contribuente deve presentare, il 31 dicembre successivo al verificarsi della condizione, una idonea comunicazione ai sensi del successivo art. 16. Per le persone fisiche l'aliquota spetta unicamente per gli immobili in categoria catastale A, esclusi gli A10 e per il periodo dell'anno in cui il locatario ha nell'immobile la propria residenza ed effettiva dimora. Per le imprese l'aliquota spetta unicamente per gli immobili delle categorie catastali C1 e C3 a condizione che l'impresa sia iscritta alla Camera di Commercio e gli immobili risultino sede dell'attività o unità locale, da visura camerale e per il solo periodo in cui ciò avviene. Per le imprese l'agevolazione si applica anche agli immobili posseduti in locazione finanziaria, sempre che sussistano le condizioni di cui al presente comma. Tutti i contratti di locazione devono essere registrati.

3. Per usufruire dell'aliquota agevolata per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43¹⁵ del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986, il contribuente deve presentare, entro il 31 dicembre successivo al verificarsi della condizione, una idonea comunicazione ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento, corredata da idonea documentazione comprovante quanto dichiarato. L'aliquota spetta unicamente per il periodo dell'anno in cui l'immobile non produce reddito fondiario ai sensi della citata normativa ed unicamente per gli immobili appartenenti alle categorie catastali purché nelle categorie catastali C1 – C3.

4. Per usufruire dell'aliquota agevolata per le abitazioni concesse dal proprietario in comodato è necessario che fra comodante e comodatario esista un rapporto di parentela in linea retta o collaterale fino al secondo grado e che il comodatario utilizzi l'immobile quale abitazione principale; è necessario inoltre che il contribuente presenti, entro il 31 dicembre successivo al verificarsi della condizione, una idonea comunicazione ai sensi del successivo art. 16.

5. Le eventuali modificazioni delle aliquote di cui al comma 1 sono deliberate entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e, anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro tale termine, si applicano in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In mancanza di modificazioni, continuano a valere le aliquote in vigore. Il termine previsto dal presente comma, qualora variato da norme statali, sarà recepito anche senza apposita modifica regolamentare.

6. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 26 febbraio 1994 hanno il carattere della ruralità le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui

¹⁵ 1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto dall'art. 77, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato.

all'articolo 2135¹⁶ del codice civile, che possiedano il requisito di ruralità assegnato dall'Agenzia del Territorio e in particolare destinate:

- a) alla protezione delle piante;
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96¹⁷;
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- h) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

ARTICOLO 12 – ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 23/2011, ed in particolare:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9¹⁸;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali (immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche) di cui all'articolo 5bis del D.P.R. n. 601/1973¹⁹;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano, e le loro pertinenze;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dalle imposte sui redditi dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

¹⁶ Vedi nota 5

¹⁷ L. 20 febbraio 2006, n. 96 Disciplina dell'agriturismo

¹⁸ Vedi nota 3

¹⁹ Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973 - Disciplina delle agevolazioni tributarie. L'articolo 5 bis, comma 1, dispone che: "Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati alla imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. (omissis)".

- i terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Andora, in quanto ricadenti in “comune montano” ai sensi di legge²⁰;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,²¹ destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222²²;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale in quanto il Comune di Andora è classificato montano nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT.

2. L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

ART. 13 – VERSAMENTI

1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Qualora tali termini di versamento scadano di sabato, domenica od altro giorno festivo, gli stessi sono prorogati d’ufficio al primo giorno feriale successivo.

2bis. Per quanto concerne l’abitazione principale e le relative pertinenze, per l’anno 2012 il contribuente ha facoltà di effettuare il versamento in tre rate, aggiungendo un secondo versamento in acconto con scadenza 17 settembre.

2ter. Per l’annualità 2012, relativamente ai fabbricati rurali di cui all’articolo 13, comma 14-ter, del D.L. 201/2011 (fabbricati iscritti al catasto terreni con obbligo di accatastamento) il versamento viene effettuato in un’unica soluzione entro il 17 dicembre.

3. Il versamento è effettuato tramite modello F24²³, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, o con le altre modalità previste dalla legge.

²⁰ Ai terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Andora si applica l’esenzione prevista per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 984 del 27 dicembre 1977 - Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell’irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani

²¹ D.P.R. 917/1986, art. 73, comma 1, lett. C) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato

²² Si tratta delle attività di religione o di culto di cui all’articolo 16, lettera a), della legge n. 222 del 20 maggio 1985 - Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi

²³ Secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 - Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni

4. L'imposta è versata in via autonoma da ciascun soggetto passivo. I versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento e sia individuato l'immobile cui i versamenti si riferiscono.

5. Non si procede al versamento per le somme d'importo inferiore a € 16,53.

6. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. La medesima disposizione trova applicazione per il pagamento delle somme complessivamente dovute a seguito della notificazione di avvisi di accertamento o in caso di ravvedimento operoso.

ART. 14 – DIFFERIMENTO VERSAMENTI PER CALAMITÀ NATURALI

1. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta di cui al precedente articolo 13 possono essere prorogati per tutti o per categorie di soggetti passivi, quando si verificano calamità naturali.

2. Con la medesima deliberazione vengono stabilite modalità e condizioni per fruire del differimento.

ART. 14 BIS – QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Per il solo anno 2012, ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del suddetto articolo 13.

2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento.

3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.

4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 15 – DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi non sono tenuti a dichiarare al Comune i dati e gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta che dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dalla disciplina concernente il Modello Unico Informatico (M.U.I.)²⁴ o che sono già presenti in banche dati del Comune.

2. La dichiarazione deve invece essere presentata dai soggetti passivi, esclusivamente sull'apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro il termine fissato dalla legge e successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, in relazione ai seguenti casi:

- a) possesso di immobile a titolo di diritto reale di uso, abitazione, enfiteusi, locazione finanziaria, concessione di area demaniale, o di diritto di godimento a tempo parziale (multiproprietà);
- b) possesso di fabbricato classificabile nel gruppo catastale D non iscritto a catasto o iscritto ma senza attribuzione di rendita;
- c) possesso di fabbricato rurale (abitazione e relative pertinenze ed immobili strumentali) non ancora accatastato;
- d) possesso di area fabbricabile, anche a seguito di trasformazione di terreno agricolo o di demolizione di fabbricato;
- e) possesso di immobile a titolo di piena proprietà da parte del medesimo soggetto già nudo proprietario, a seguito di estinzione di un diritto reale di godimento;
- f) possesso di immobile a seguito di assegnazione al socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa o indivisa;
- g) possesso di immobile a seguito di fusione, incorporazione o scissione di persone giuridiche;
- h) possesso di immobile proveniente da vendita all'asta giudiziaria o da procedura fallimentare o di liquidazione coatta amministrativa;
- i) possesso di immobile per il quale ricorrono i presupposti per l'applicazione di una delle esenzioni dall'imposta;
- j) ogni altra ipotesi di possesso di immobile qualora ricorrano dati ed elementi diversi da quelli di cui al comma 1.

3. La dichiarazione iniziale di cui al comma 2 ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verificano modificazioni dei dati od elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. In tal caso il soggetto passivo è tenuto a presentare al Comune, nelle forme indicate al medesimo comma 2, una dichiarazione di variazione in ordine alle modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si

²⁴ Decreto legislativo n. 463 del 18 dicembre 1997 - Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (come integrato dal decreto legislativo n. 9 del 18 gennaio 2000 - Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 463, e n. 466, in materia, rispettivamente, di utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari e di ulteriori interventi di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese) e successivi provvedimenti attuativi

sono verificate. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 4 febbraio 2013.

4. Nel caso di più soggetti passivi in ordine ad un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione, iniziale o di variazione, congiunta.

5. Per gli immobili oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, indicati all'articolo 1117 del codice civile²⁵, ai quali è attribuita o attribuibile autonoma rendita catastale, le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 devono essere presentate dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Tali soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di 3 mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

7. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti, sottoscritte ai sensi di legge, possono essere presentate:

- a) direttamente all'Ufficio protocollo del Comune;
- b) a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, con allegata la fotocopia del documento di identità del dichiarante; in tal caso si considera presentata nel giorno di spedizione;
- c) via fax, con allegata la fotocopia del documento di identità del dichiarante; in tal caso si considera presentata nel giorno di ricezione;
- d) a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 16 – COMUNICAZIONI

1. Il contribuente può usufruire dei benefici di cui ai precedenti articoli 4, 5, 8 e 11 solo comunicando al Comune l'applicazione di tali benefici.

2. La comunicazione, condizione essenziale per l'applicazione del beneficio ed avente per oggetto esclusivamente l'immobile interessato, deve essere presentata, tassativamente entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'evento si è verificato e/o in cui l'applicazione del beneficio ha avuto inizio, su appositi modelli predisposti dal Comune e resi disponibili presso gli uffici o sul sito internet dello stesso. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti qualora gli stessi non siano accertabili attraverso banche dati pubbliche.

3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni delle condizioni del contribuente che possano influire

²⁵ L'articolo 1117 del codice civile dispone che: "Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune; 2) i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini"

sull'applicazione del beneficio. In tal caso il contribuente deve presentare al Comune una nuova comunicazione, nelle forme e nei termini di cui al comma 2.

4. L'omessa o tardiva presentazione della comunicazione ovvero l'omessa, incompleta o infedele indicazione nella comunicazione dei dati previsti comporta l'inapplicabilità assoluta da parte del contribuente del beneficio, con conseguente recupero da parte del Comune dell'imposta eventualmente non corrisposta ed applicazione delle relative sanzioni. In caso di presentazione tardiva della comunicazione o di successiva integrazione o rettifica della comunicazione presentata, il beneficio non potrà essere in alcun caso applicato con riferimento ai periodi d'imposta antecedenti la presentazione o l'integrazione o rettifica, ma solo con riferimento ai periodi d'imposta successivi.

ART. 17 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; tale funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, le ingiunzioni di pagamento ed appone il visto di esecutività sugli eventuali ruoli e dispone i rimborsi.

ART. 18 – ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata ed il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, salvo che si tratti di atto a contenuto generale (Regolamento) o di deliberazione tariffaria pubblicata all'Albo, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, a meno che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile presentare ricorso, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Sulle somme dovute a titolo d'imposta in conseguenza delle violazioni sanzionabili si applicano gli interessi come stabiliti dal Regolamento generale delle Entrate. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

5. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base della disciplina del Regolamento Generale delle Entrate.

ART. 19 – COMPENSI INCENTIVANTI

1. Abrogato.
2. Abrogato.

ART. 20 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata, a scelta del funzionario responsabile del tributo, mediante ruolo emesso dai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali ovvero direttamente mediante ingiunzione fiscale prevista dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639²⁶ che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602²⁷.

ART. 21 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Gli interessi spettanti sulle somme da rimborsare, nella misura determinata dal Regolamento Generale delle Entrate, sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

3. Non si procede al rimborso per le somme di importo inferiore a € 16,53.

4. Il contribuente che abbia maturato un credito da parte del Comune a titolo di Imposta Municipale Propria può compensare un proprio debito nei confronti del Comune stesso a titolo della medesima imposta presentando apposita istanza. Nell'istanza devono essere indicati l'ammontare del credito e del debito da compensare, allegando alla stessa la documentazione che ne comprova la sussistenza. Il Comune comunica al contribuente, nei termini di legge, la concessione del beneficio richiesto a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

²⁶ R.D. 14 aprile 1910, n. 639 Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

²⁷ D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

ART. 22 – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

1. Il Comune applica l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia²⁸.

2. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per il Comune, che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.

3. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. In materia tributaria tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

4. Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- errore di persona;
- errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto del tributo;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.

5. L'annullamento in via di autotutela può essere esercitato su tutti gli atti che incidono negativamente sulla sfera giuridica del contribuente quali l'avviso di accertamento, l'atto di irrogazione delle sanzioni, il titolo esecutivo ed il ruolo, il provvedimento di diniego di agevolazioni e di rimborsi.

6. Il limite al potere di autotutela del Comune è costituito dall'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto.

7. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.

8. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato dal richiedente.

9. Il provvedimento di annullamento in via di autotutela è comunicato all'interessato.

²⁸ articolo 2 quater del decreto legge n. 564 del 30 settembre 1994 - Disposizioni urgenti in materia fiscale -, convertito con modificazioni dalla legge n. 656 del 30 novembre 1994, e decreto ministeriale n. 37 dell'11 febbraio 1997 - Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria

ART. 23 – CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, il titolo esecutivo ed il ruolo per la riscossione coattiva, il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso o il rifiuto tacito dello stesso, il provvedimento di diniego o di revoca di agevolazioni, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Savona secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 546/1992²⁹.

2. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di somme non dovute può essere proposto dopo il centottantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti dal precedente articolo 21 e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.

ART. 24 – MODALITÀ DI GESTIONE DELL'IMPOSTA

1. Il Comune gestisce la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dell'imposta in forma diretta ovvero, previa apposita deliberazione dell'organo comunale competente, mediante affidamento a terzi, anche disgiuntamente, ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997³⁰.

ART. 25 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento generale delle entrate comunali, l'articolo 13 del D.L. 201/2011³¹ e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D. Lgs. 23/2011³² e al D. Lgs. 504/1992³³, nonché ogni altra normativa successiva applicabile.

2. Per la disciplina degli istituti deflattivi del contenzioso, compensazioni, interessi, etc, si applica il Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

ART. 26 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2012.

²⁹ Decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 - Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

³⁰ Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali

³¹ Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011

³² Decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 - Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale

³³ D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	1
ART. 2 –PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA E DEFINIZIONI.....	1
ART. 3 - UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE.....	3
ART. 4 – ASSIMILAZIONE AL TRATTAMENTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI.....	3
ART. 5 - PERTINENZE	4
ART. 6 – BASE IMPONIBILE	4
ART. 7 - AREE FABBRICABILI.....	5
ART. 8 - AREE EDIFICABILI POSSEDUTE DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI.....	6
ART. 9 – TERRENI AGRICOLI.....	7
ART. 10 – SOGGETTI PASSIVI.....	7
ARTICOLO 11 - DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA.....	8
ARTICOLO 12 – ESENZIONI.....	9
ART. 13 – VERSAMENTI	10
ART. 14 – DIFFERIMENTO VERSAMENTI PER CALAMITÀ NATURALI.....	11
ART. 14 BIS – QUOTA RISERVATA ALLO STATO	11
ART. 15 – DICHIARAZIONE	12
ART. 16 – COMUNICAZIONI.....	13
ART. 17 – FUNZIONARIO RESPONSABILE	14
ART. 18 – ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO	14
ART. 19 – COMPENSI INCENTIVANTI	15
ART. 20 – RISCOSSIONE COATTIVA.....	15
ART. 21 – RIMBORSI.....	15
ART. 22 – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA	16
ART. 23 – CONTENZIOSO.....	17
ART. 24 – MODALITÀ DI GESTIONE DELL’IMPOSTA	17
ART. 25 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	17
ART. 26 – ENTRATA IN VIGORE	17